



# MAGGIORAZIONE RIA PER I DIPENDENTI DEI MINISTERI

## Chi ha diritto alla maggiorazione della RIA alla luce della Corte costituzionale n. 4/2024?

- La Corte costituzionale con sentenza 4/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51 comma 3, della legge 388/2000 che riteneva non applicabile la proroga al 31/12/93 dei termini previsti dagli accordi della tornata contrattuale 1988 – 1990 entro i quali era necessario maturare i requisiti utili al diritto alla maggiorazione della RIA (accordi recepiti con i DPR 43/90 per il personale degli Epne e con i DPR 44/90 per il personale dei Ministeri).
- Coloro i quali avevano già maturato i requisiti di effettivo servizio previsti dai DPR suddetti ai fini delle maggiorazioni alla data del 31/12/1990 hanno già ottenuto le maggiorazioni RIA e quindi non devono fare altro. Solamente per coloro che hanno maturato i requisiti previsti entro il 31/12/1993 è utile attivarsi, precauzionalmente attraverso la presentazione di una diffida interruttiva dei termini di prescrizione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Al momento non è del tutto chiaro quali effetti produca la dichiarazione di illegittimità rispetto ai destinatari delle maggiorazioni RIA previste dai DPR 43/90 (Epne) e 44/90 (Ministeri). La messa in mora è, dunque, utile ai fini della interruzione della prescrizione per evitare l'estinzione del relativo diritto.

Se sei una lavoratrice o un lavoratore che rientra nei **requisiti sottoindicati**, compila il modulo di diffida predisposto dalla CISL FP e invia immediatamente una lettera di messa in mora.

## COSA HA FATTO FINORA LA CISL FP

La Cisl Fp ha scelto fin dall'inizio di chiedere, tramite i propri coordinatori nazionali (Ministeri, Agenzie fiscali ed EPNE), a ciascuna amministrazione interessata di conoscere le determinazioni e le indicazioni al riguardo, anche in ordine alle iniziative che intendano adottare per il riconoscimento dell'istituto di cui trattasi ai lavoratori aventi diritto, in servizio e in quiescenza.

Vogliamo dire chiaramente ai nostri associati e agli altri lavoratori e lavoratrici che le richieste di ricostruzione della carriera avanzate alle amministrazioni non generano alcun automatico effetto ed è per questo motivo che ci siamo mossi finora in modo molto prudente, anche in considerazione del livello di incertezza della portata della Sentenza. Qualora la pronuncia della Corte costituzionale abbia effetti nei confronti di tutti i lavoratori che hanno maturato utilmente il diritto alla maggiorazione sulla RIA nel periodo fino al 31.12.1993, in base a quanto disposto dai DPR 43/90, 44/90 e 335/90 e che risultano ancora nei ruoli pubblici o abbiano cessato la propria attività di lavoro da meno di 5 anni **è utile interrompere il decorso della prescrizione.**

## COSA SI DEVE FARE

- **Si deve inviare immediatamente una lettera di messa in mora** simile a quella distribuita dalla CISL FP tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC personale. In alternativa, si può provvedere tramite un legale che potrà inviare l'atto di messa in mora all'amministrazione competente per mezzo di posta certificata.
- Successivamente occorre rimanere in contatto con la struttura territoriale o regionale della federazione della CISL FP per valutare le mosse successive e le eventuali azioni legali a tutela dei propri diritti.

### Comparto dei Ministeri – DPR 44/90

Può presentare l'atto di messa in mora all'Amministrazione, chi abbia maturato i requisiti seguenti alla data del 31/12/93, anziché alla data del 31/12/1990, per effetto della proroga della vigenza contrattuale 1988-1990 disposta dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992:

D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 relativo al recepimento dall'accordo del 26 settembre 1989 avente efficacia nel periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990 concernente il **personale del comparto Ministeri** ovvero di tutto il personale previsto all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

L'art. 9 del suddetto decreto ha previsto:

- ai commi 1 e 2 i nuovi importi della RIA a decorrere dal 01.01.1989 previsti per tutto il personale dalla I alla IX qualifica in servizio dal 01/01/1987 al 31/12/1988;
- ai commi 4 e 5, sempre con decorrenza dal 01/01/1989, una **maggiorazione della RIA in presenza dei seguenti requisiti:**
  - a) per tutti i dipendenti con esperienza professionale di effettivo servizio di 5 anni maturata alla data del 01.01.1990 ovvero nell'arco della vigenza contrattuale (ovvero al 31/12/1990);
  - b) per tutti i dipendenti con esperienza professionale di effettivo servizio di 10 anni maturata alla data del 01.01.1990 ovvero nell'arco della vigenza contrattuale (ovvero al 31/12/1990) è previsto un importo della maggiorazione RIA raddoppiato previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni;
  - c) per tutti i dipendenti con esperienza professionale di effettivo servizio di 20 anni maturata alla data del 01.01.1990 ovvero nell'arco della vigenza contrattuale (ovvero al 31/12/1990) è previsto un importo della maggiorazione RIA quadruplicato previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.

**Per saperne di più  
contatta le strutture territoriali  
e unisciti alla Cisl Fp**

[www.cislfp.it/iscriviti](http://www.cislfp.it/iscriviti)